

12|11
2020

**Conversione
Decreto Agosto**
Tax & Legal Alert COVID

INDICE

1. POSSIBILE SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020	2
2. SANATORIA DEI VERSAMENTI IRAP OMESSI PER ERRATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI UE	3
3. ULTERIORI MODIFICHE AL “BONUS CANONI DI LOCAZIONE”	4
4. SEMPLIFICAZIONE ASSEMBLEE CONDOMINIALI CHE APPROVANO GLI INTERVENTI “SUPERBONUS 110%”	4
5. BONUS INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI: COME REGOLARIZZARE LA FATTURA	4
6. IL CASHBACK PER I SOGGETTI PRIVATI	5
7. FONDO CENTRALE GARANZIA PMI	5
8. CONTRIBUTI PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI	6
9. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMAL NAZIONALE	7
10. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVI TERMINI PER I CONTRIBUENTI LOCALIZZATI IN COMUNI CALAMITATI MONTANI	7
11. INCENTIVI PER L’INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI	8
12. FATTURE ELETTRONICHE: PROROGA PER L’ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E DI “QUADRATURA E REINOLTRO”	8
13. AGGIORNAMENTO ELENCHI SPLIT PAYMENT	8
14. PRESTAZIONI RESE AI CONSORZIATI ADERENTI AD UN GRUPPO IVA	9
15. IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLATA PER IL TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI DESTINATI ALL’IMBOSCHIMENTO	9

1. POSSIBILE SOSPENSIONE DEGLI AMMORTAMENTI NEI BILANCI 2020

(D.L. 104/2020, art. 60 commi 7bis-7quinquies)

In sede di conversione del Decreto in esame viene prevista per i soggetti che non adottano i principi contabili internazionali la possibilità di non imputare al conto economico del bilancio 2020 la quota annua di ammortamento (fino al 100% della stessa) relativa alle immobilizzazioni materiali e immateriali, “*mantenendo il loro valore di iscrizione, così come risultante dall’ultimo bilancio annuale regolarmente approvato*”.

La facoltà di deroga, per espressa previsione normativa, è attivabile dai soggetti che per la redazione del bilancio applicano le norme del Codice Civile e i principi contabili nazionali emessi dall’OIC mentre restano esclusi i cosiddetti soggetti IAS/IFRS (che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali). È da ritenere, pertanto, che nell’ambito applicativo della norma rientrano anche le società che redigono il bilancio in forma abbreviata e le cosiddette micro-imprese fornendo informativa in calce allo stato patrimoniale.

Viene prevista una facoltà di deroga all’art. 2426 comma 1 n. 2) C.C., secondo cui: “*il costo delle immobilizzazioni, materiali e immateriali, la cui utilizzazione è limitata nel tempo deve essere sistematicamente ammortizzato in ogni esercizio in relazione con la loro residua possibilità di utilizzazione. Eventuali modifiche dei criteri di ammortamento e dei coefficienti applicati devono essere motivate nella Nota integrativa*”.

Il meccanismo applicativo della norma prevede:

- il differimento (parziale o totale) all’esercizio successivo (quello che si chiuderà al 31/12/2021 per i soggetti “solari”) della quota di ammortamento non effettuata nel 2020 e con lo stesso criterio sono differite le quote successive, allungando di fatto di un anno il piano di ammortamento originario dei cespiti in questione;

- la destinazione del corrispondente ammontare ad una riserva indisponibile di utili; qualora l'utile dell'esercizio dovesse risultare inferiore alla quota di ammortamento differita, sarà necessario integrare la suddetta riserva tramite l'utilizzo di riserve di utili portati a nuovo ovvero di altre riserve patrimoniali disponibili. Eventuali ulteriori carenze dovranno essere colmate attraverso una specifica destinazione degli utili degli esercizi successivi;
- fornire apposita informativa nella nota integrativa del bilancio 2020, dell'attivazione della deroga e delle relative motivazioni insieme alla quantificazione degli ammortamenti non contabilizzati (e dei conseguenti impatti sulla situazione patrimoniale e finanziaria e del risultato economico dell'esercizio), nonché all'iscrizione e al relativo importo della corrispondente riserva indisponibile.

I soggetti che si avvalgono della facoltà in esame, per espressa previsione normativa, possono comunque dedurre la quota di ammortamento non imputata a conto economico alle stesse condizioni e con gli stessi limiti previsti dagli artt. 102, 102-*bis* e 103 del TUIR; analoga previsione opera ai fini IRAP.

Ne deriva un disallineamento tra valore civilistico e fiscale, per cui, in sede di dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta 2020, occorre effettuare una variazione in diminuzione che, avendo natura temporanea, comporta lo stanziamento di imposte differite passive nel bilancio 2020.

La deroga in esame interessa anche i soggetti con esercizio "a cavallo" in quanto può essere adottata per l'esercizio in corso al 15/8/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020).

Si precisa infine che:

- con apposito decreto tale deroga potrà essere estesa agli esercizi successivi al 2020;
- dovrà essere chiarito se le nuove disposizioni sono applicabili anche alle ditte individuali/società di persone.

2. SANATORIA DEI VERSAMENTI IRAP OMESSI PER ERRATA APPLICAZIONE DELLE DISPOSIZIONI UE

(D.L. 104/2020, art. 42-bis comma 5)

Come previsto dall'art. 24 del D.L. 34/2020 (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID-19 del 22/5/2020), a favore dei soggetti:

- esercenti attività d'impresa/lavoro autonomo;
- con ricavi/compensi non superiori a € 250 milioni nel periodo d'imposta precedente a quello di entrata in vigore del Decreto in esame (in generale, 2019);

non è dovuto il versamento del saldo IRAP 2019 e della prima rata dell'acconto IRAP 2020.

Si ricorda altresì che la normativa espressamente esclude dal beneficio: gli intermediari finanziari e le società di partecipazione finanziaria e non finanziaria, le imprese di assicurazione e le Amministrazioni Pubbliche.

Il predetto esonero si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla Comunicazione della Commissione UE 19/3/2020 C(2020), 1863 *final* "Quadro temporaneo per le misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Pertanto, gli aiuti non devono superare € 800.000 per impresa sotto forma di sovvenzioni dirette, anticipi rimborsabili, agevolazioni fiscali o pagamenti.

In caso di errata applicazione dell'esonero di cui sopra i soggetti che hanno "splafonato" il limite di € 800.000 a seguito del mancato versamento del saldo IRAP 2019 e/o della prima rata dell'acconto IRAP 2020, possono regolarizzare i versamenti entro il 30/11/2020 senza l'applicazione di sanzioni ed interessi.

3. ULTERIORI MODIFICHE AL “BONUS CANONI DI LOCAZIONE”

(D.L. 104/2020 art. 77 comma 1 lettere a) e b-bis)

In sede di conversione del “Decreto Agosto” (si vedano le nostre Tax&Legal Alert del 6/8/2020 e del 17/9/2020) il Legislatore ha modificato l’art. 77 prevedendo, a favore delle imprese turistico-ricettive, che il credito d’imposta:

- in caso di affitto d’azienda è determinato nella misura del 50%;
- in presenza di due contratti (uno relativo alla locazione dell’immobile e uno relativo all’affitto d’azienda) il bonus spetta per entrambi i contratti;
- spetta fino al 31/12/2020.

Le predette novità sono subordinate all’autorizzazione dell’UE.

4. SEMPLIFICAZIONE ASSEMBLEE CONDOMINIALI CHE APPROVANO GLI INTERVENTI “SUPERBONUS 110%”

(D.L. 04/2020 art. 63)

Nell’ambito della semplificazione dei procedimenti delle assemblee condominiali, il Legislatore ha previsto che anche ove non espressamente previsto dal regolamento condominiale, previo consenso di tutti i condomini, la partecipazione all’assemblea può avvenire in modalità di videoconferenza. In tal caso, il verbale, redatto dal segretario e sottoscritto dal presidente, è trasmesso all’amministratore e a tutti i condomini con le medesime formalità previste per la convocazione.

5. BONUS INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI: COME REGOLARIZZARE LA FATTURA

(Risposta Agenzia Entrate interpello 438/2020)

Con riferimento al credito d’imposta per gli investimenti in beni strumentali previsto dalla L. 160/2019 è previsto che “*ai fini dei successivi controlli, i soggetti che si avvalgono del credito d’imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio, la documentazione idonea a dimostrare l’effettivo sostenimento e la corretta determinazione dei costi agevolabili. A tal fine, le fatture e gli altri documenti relativi all’acquisizione dei beni agevolati devono contenere l’espresso riferimento alle disposizioni dei commi da 184 a 194*” (si veda la nostra Tax & Legal Alert #2).

L’Agenzia delle Entrate chiarisce ora che qualora nella fattura di acquisto non sia stata inserita la dicitura con la normativa di riferimento, è comunque possibile fruire del credito d’imposta per investimenti in beni strumentali regolarizzando i documenti di spesa già emessi.

L’Agenzia suggerisce che qualora il documento sia stato emesso in formato cartaceo, il cessionario potrà riportare la dicitura su ciascuna fattura, con “scrittura indelebile” o mediante “utilizzo di apposito timbro”. Laddove, invece, siano state ricevute fatture in formato elettronico, l’acquirente potrà annotare sulla copia cartacea del documento, con “scritta indelebile”, il riferimento normativo (che dovrà essere conservata ai sensi dell’art. 39 del D.P.R. 633/1973) o, in alternativa, “realizzare un’integrazione elettronica da unire all’originale e conservare insieme allo stesso”. In quest’ultimo caso, senza materializzare la fattura, il cessionario dovrebbe predisporre un altro documento, da allegare al file della fattura in questione, contenente sia i dati necessari per l’integrazione sia gli estremi della fattura stessa, che dovrebbe successivamente essere trasmesso al Sdl.

La predetta regolarizzazione dei documenti già emessi dovrà essere operata, da parte dell'impresa beneficiaria, entro la data in cui sono state avviate eventuali attività di controllo.

6. IL CASHBACK PER I SOGGETTI PRIVATI

(D.L. 104/2020, art. 73)

Al fine di incentivare l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici viene riconosciuto un rimborso alle persone fisiche maggiorenni residenti nel territorio dello Stato, che, fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione, effettuano abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici (bancomat, carte di credito, e gli altri strumenti che verranno definiti da un decreto attuativo).

Con la conversione in legge del "Decreto Agosto" è stato stabilito che il MEF, sentito il Garante per la Privacy, emanerà appositi Decreti con i quali saranno definite nel dettaglio le condizioni e le modalità attuative delle citate disposizioni, inclusi le possibili forme di adesione volontaria ed i criteri di rimborso, anche in relazione ai volumi e alla frequenza degli acquisti, gli strumenti di pagamento elettronici e le attività rilevanti ai fini dell'attribuzione del rimborso.

Il Garante della Privacy, con il Provvedimento 179/2020, si è espresso favorevolmente in merito alla bozza di regolamento di attuazione predisposta dal MEF.

Nel dettaglio, dalla bozza di regolamento emerge che:

- si tratta di un regime di rimborsi in denaro spettanti nella misura del 10% di ogni pagamento a coloro che volontariamente si siano registrati su apposita "app" e che abbiano realizzato almeno 50 transazioni con strumenti di pagamento elettronici su base semestrale sino ad un soglia massima complessiva di € 1.500 per semestre; inizialmente dovrebbe essere previsto un periodo sperimentale della durata di un mese (dicembre 2020) con un

numero ridotto a 10 transazioni per ottenere il rimborso ferme restando le altre regole;

- viene introdotto un ulteriore rimborso speciale per i primi 100.000 "aderenti" che abbiano totalizzato il maggior numero di transazioni nel semestre di riferimento con strumenti di pagamento elettronici;
- il programma di rimborso è realizzato attraverso il "Sistema Cashback", predisposto e gestito dalla società PagoPA SPA che, utilizzando un'apposita piattaforma tecnologica, raccoglie i dati rilevanti, ai fini della partecipazione al Programma, degli "aderenti" e degli "esercenti", definisce la graduatoria e trasmette le informazioni significative all'App IO e ai sistemi messi a disposizione dai c.d. "issuer convenzionati" e, ai fini dell'erogazione del rimborso, alla Consap-Concessionaria servizi assicurativi pubblici SPA;
- fermo restando la volontarietà della partecipazione, il soggetto "aderente" è tenuto a registrare nell'APP IO, o nei sistemi messi a disposizione da un issuer convenzionato, il proprio codice fiscale e uno o più strumenti elettronici di cui intende avvalersi per effettuare i pagamenti, dichiarando, al momento della registrazione, di utilizzare gli strumenti di pagamento registrati esclusivamente per acquisti effettuati fuori dall'esercizio di attività d'impresa, arte o professione.

7. FONDO CENTRALE GARANZIA PMI

(D.L. 104/2020, artt. 64 e 64-bis)

In sede di conversione in legge è stato esteso l'accesso al Fondo Centrale di garanzia per le PMI (si veda la nostra Tax & Legal Alert COVID-19 del 17/9/2020), alle persone fisiche esercenti attività di cui alla sezione K della Tabella ATECO 2007 (Attività finanziarie e assicurative). La citata Sezione ricomprende:

- le attività di intermediazione finanziaria, incluse le assicurazioni, le riassicurazioni;
- i fondi pensione, nonché le attività ausiliarie dell'intermediazione finanziaria. Sono incluse anche le attività di assunzione e detenzione di attività finanziarie, quali l'attività delle holding, delle società fiduciarie, delle società di gestione dei fondi ed altri intermediari finanziari.

Prima dell'Intervento erano contemplati solo gli agenti di assicurazione, i subagenti di assicurazione e i broker.

È stata inoltre prevista l'estensione della garanzia SACE anche alle imprese:

- ammesse alla procedura del concordato con continuità aziendale (art. 186-bis, R.D. 267/1942);
- che hanno stipulato accordi di ristrutturazione dei debiti (art. 182-bis, R.D. 267/1942);
- che hanno presentato un piano di risanamento (art. 67, R.D. 267/1942)

a condizione che alla data di presentazione della domanda le loro esposizioni non siano classificabili come esposizioni deteriorate, non presentino importi in arretrato e il finanziatore possa presumere il rimborso integrale dell'esposizione.

Sono escluse le imprese che presentano esposizioni classificate come sofferenze ai sensi della disciplina bancaria vigente.

È previsto che le garanzie del Fondo Centrale (art. 13, D.L. 23/2020, c.d. "Decreto Liquidità") siano concesse anche alle imprese che abbiano ottenuto, su operazioni finanziarie garantite dal Fondo di cui all'art. 2, comma 100, lettera a), L. 662/1996, un prolungamento della garanzia per temporanea difficoltà del soggetto beneficiario. L'efficacia della disposizione è subordinata all'autorizzazione della Commissione europea.

Sono state, infine, specificate le modalità di determinazione della dimensione aziendale per l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia per le PMI. Come previsto dall'art. 13, comma 1, lettera b), D.L.

23/2020 sono ammesse alla garanzia le imprese con numero di dipendenti non superiore a 499. In sede di conversione è stato precisato che il numero dei dipendenti va determinato sulla base delle unità di lavoro-anno rilevate per il 2019.

8. CONTRIBUTI PER LA FILIERA DELLA RISTORAZIONE E PER LA PROMOZIONE DEI PRODOTTI AGRICOLI

(D.L. 104/2020, artt. 58 e 58-bis)

Con l'art. 58 del D.L. 104/2020 viene previsto un contributo a fondo perduto alle imprese:

- in attività al 15/8/2020 (data di entrata in vigore del D.L. 104/2020);
- con codice ATECO prevalente 56.10.11 (ristorazione con somministrazione), 56.29.2010 e 56.29.2020 (mense e catering continuativo su base contrattuale).

In sede di conversione, l'agevolazione è stata estesa al codice ATECO 56.10.12 (Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole), 56.21.00 (catering per eventi, banqueting) e, limitatamente alle attività autorizzate alla somministrazione di cibo, 55.10.00 (alberghi).

Il contributo rileva per l'acquisto di prodotti, inclusi quelli vitivinicoli, di filiere agricole e alimentari, anche DOP e IGP, valorizzando la materia prima del territorio.

Il contributo spetta a condizione che l'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2020 sia inferiore ai 3/4 dell'ammontare del fatturato e dei corrispettivi medi dei mesi da marzo a giugno 2019 (requisito non richiesto per chi ha iniziato l'attività dall'1/1/2019).

Al fine di ottenere il contributo, i soggetti interessati devono presentare un'istanza, secondo le modalità che saranno stabilite con un apposito D.M.

L'art. 58-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 104/2020, istituisce un fondo atto a promuovere la commercializzazione di prodotti ortofrutticoli di IV gamma. Sono definiti prodotti ortofrutticoli di quarta gamma i prodotti ortofrutticoli destinati all'alimentazione umana freschi, confezionati e pronti per il consumo che, dopo la raccolta, sono sottoposti a processi tecnologici di minima entità atti a valorizzarli seguendo le buone pratiche di lavorazione articolate nelle seguenti fasi: selezione, cernita, eventuale monda e taglio, lavaggio, asciugatura e confezionamento in buste o in vaschette sigillate, con eventuale utilizzo di atmosfera protettiva.

La dotazione del fondo è pari a 20 milioni di euro per il 2020 ed è destinata a stimolare la ripresa e il rilancio del relativo comparto e a sensibilizzare i consumatori rispetto ai livelli qualitativi e di sicurezza alimentare di tali prodotti.

L'accesso al fondo verrà regolato secondo modalità che saranno stabilite con un apposito D.M.

9. MISURE PER IL SOSTEGNO DEL SISTEMA TERMALE NAZIONALE

(D.L. 104/2020, art. 29-bis)

Con l'art 29-bis, inserito in sede di conversione del D.L. 104/2020, viene istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2020 e 18 milioni di euro per l'anno 2021, destinato alla concessione, fino all'esaurimento delle risorse, di buoni per l'acquisto di servizi termali. I buoni non sono cedibili, non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'indicatore della situazione economica equivalente.

L'accesso al fondo verrà regolato secondo modalità che saranno stabilite con un apposito D.M.

10. CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO: NUOVI TERMINI PER I CONTRIBUENTI LOCALIZZATI IN COMUNI CALAMITATI MONTANI

(D.L. 104/2020 art. 60 comma 7 sexies - 7 septies)

Un numero limitato dei contribuenti localizzati in comuni "calamitati e montani" possono beneficiare della riapertura del termine per presentare la domanda di accesso al contributo a fondo perduto ex art. 25 del D.L. 34/2020.

Nel dettaglio, possono presentare la domanda di accesso al contributo in esame coloro che:

- non hanno presentato domanda ai sensi dell'art. 25, comma 4 del "Decreto Rilancio";
- a far data dall'insorgenza dell'evento calamitoso, hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nel territorio di Comuni colpiti dai predetti eventi i cui stati di emergenza erano ancora in atto alla data di dichiarazione dello stato di emergenza da COVID-19 (31/1/2020), classificati totalmente montani.

Si specifica che:

- per individuare i Comuni montani, è necessario fare riferimento all'elenco dei Comuni italiani predisposto dall'ISTAT o alla Circolare del Ministro delle finanze 9/1993;
- tali Comuni non devono essere inseriti nella lista indicativa dei Comuni colpiti da eventi calamitosi di cui alle istruzioni per la compilazione dell'istanza per il riconoscimento del contributo a fondo perduto.

La domanda può essere presentata entro 30 giorni dalla data di riavvio della procedura telematica per la presentazione della stessa. L'Agenzia delle Entrate dovrà riavviare la procedura telematica e disciplinare le modalità attuative.

11. INCENTIVI PER L'INSTALLAZIONE DI SISTEMI DI RIQUALIFICAZIONE ELETTRICA SUI VEICOLI

(D.L. 104/2020, art. 74-bis)

In sede di conversione è stato introdotto un contributo per coloro che, entro il 31/12/2021, installano un sistema di riqualificazione elettrica su veicoli a motore termico delle categorie internazionali M1, M1G, M2, M2G, M3, M3G, N1 e N1G e procedono alla relativa omologazione in Italia del veicolo modificato.

L'incentivo consiste in un duplice vantaggio:

- il riconoscimento di un contributo pari al 60% del costo sostenuto per la riqualificazione del veicolo, fino ad un massimo di € 3.500;
- un contributo pari al 60% delle spese relative all'imposta di bollo per l'iscrizione al PRA, all'imposta di bollo e all'imposta provinciale di trascrizione (IPT).

12. FATTURE ELETTRONICHE: PROROGA PER L'ADESIONE AL SERVIZIO DI CONSULTAZIONE E DI "QUADRATURA E REINOLTRO"

(Provvedimento AE del 23/9/2020 n. 311557)

L'Agenzia delle Entrate tramite il provvedimento del 23/9/2020 n. 311557 ha differito al 28/2/2021 il termine per aderire al servizio di consultazione delle fatture elettroniche, introducendo, nel contempo, una nuova funzionalità dedicata ai soggetti che inviano e ricevono le fatture elettroniche mediante canali "web service".

L'ulteriore proroga del termine di adesione al servizio di consultazione e acquisizione dei duplicati informatici

delle fatture elettroniche è motivata, ancora una volta, dalla necessità, da parte dell'Amministrazione finanziaria, di operare gli interventi indispensabili per attuare, nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, le disposizioni dell'art. 14 del D.L. 124/2019, che prevede l'utilizzo di tutti i dati presenti nelle fatture elettroniche da parte della Guardia di Finanza e dell'Agenzia delle Entrate per le attività di loro competenza.

Il provvedimento citato ha anche previsto l'introduzione di un servizio per i soggetti che trasmettono e ricevono le fatture elettroniche mediante "sistema di cooperazione applicativa, su rete internet, con servizio esposto tramite modello web service", consistente nella quadratura e nel reinoltro dei documenti trasmessi da e verso il Sistema di Interscambio.

In particolare, l'operatore che riceve le fatture elettroniche, usufruendo del servizio di "report di quadratura" dei documenti scambiati con il Sistema di Interscambio, può chiederne la nuova trasmissione in caso di mancato recapito. In questo caso la data di ricezione del documento, fondamentale per l'esercizio del diritto alla detrazione dell'IVA, è quella in cui la fattura elettronica "è stata ricevuta dal sistema del soggetto che richiede la ritrasmissione".

13. AGGIORNAMENTO ELENCHI SPLIT PAYMENT

(Decisione UE del 24/7/2020 n. 1105)

Nell'apposita sezione del sito internet del [Dipartimento delle Finanze](#) sono stati pubblicati gli elenchi che individuano le società, le fondazioni e gli enti nei cui confronti si applica il meccanismo dello split payment (art. 17-ter del D.P.R. 633/1972) per l'anno 2021. Sono stati anche aggiornati gli elenchi validi per il 2020.

Si ricorda, fra l'altro, quanto segue:

- l'aggiornamento degli elenchi avviene in via continuativa nel corso dell'anno, tenuto conto che i soggetti interessati (salvo le società quotate nell'indice FTSE) possono segnalare eventuali mancanze o errate negli stessi;
- l'inclusione negli elenchi ha efficacia costitutiva; pertanto, la disciplina dello split payment deve

ritenersi applicabile o non più applicabile dalla data di aggiornamento dell'elenco;

- è essenziale che il cedente o prestatore verifichi prima dell'emissione di ciascuna fattura se l'acquirente è stato incluso nei predetti elenchi (ovvero ne è fuoriuscito).

Si ricorda che è stata prorogata fino al 30/6/2023 l'autorizzazione comunitaria concessa all'Italia per l'applicazione dello split payment.

14. PRESTAZIONI RESE AI CONSORZIATI ADERENTI AD UN GRUPPO IVA

(D.L. 104/2020, art 72-bis)

In sede di conversione in legge, sono state stabilite che le condizioni di applicazione del regime di esenzione IVA per i servizi resi dai consorzi a favore dei relativi consorziati, nella particolare ipotesi in cui questi ultimi partecipino a un Gruppo IVA.

La previsione intende salvaguardare l'esenzione delle prestazioni rese dal consorzio, a fronte di un corrispettivo non superiore ai costi imputabili alle prestazioni medesime, nel caso in cui il consorzio abbia perso la propria soggettività d'imposta a seguito dell'adesione al Gruppo IVA. Occorre ricordare che l'esenzione IVA intende evitare la penalizzazione dei consorziati aventi un limitato diritto alla detrazione dell'IVA. Si tratta di norme che vengono qualificate come disposizioni di interpretazione autentica ai sensi dello Statuto dei diritti del contribuente, per cui le stesse hanno efficacia retroattiva.

Ai sensi dell'art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972, i servizi resi nei confronti dei relativi soci o consorziati dai consorzi, comprese le società consortili e le società cooperative con funzioni consortili, sono esenti da IVA a condizione che:

- questi siano costituiti tra soggetti per i quali, nel triennio solare precedente, il pro rata di detrazione (anche per effetto dell'opzione di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 633/1972) non abbia superato il 10%;

- i corrispettivi dovuti dai consorziati o soci ai predetti consorzi o società non superino i costi imputabili alle prestazioni stesse.

Le prestazioni rese dal consorzio esterno al Gruppo IVA nei confronti di un socio consorziato che invece ne fa parte si considerano effettuate nei confronti del Gruppo medesimo ai sensi dell'art. 70-quinquies del D.P.R. 633/1972. Le nuove disposizioni inserite dal "Decreto Agosto" stabiliscono che, affinché tali prestazioni possano considerarsi esenti da IVA ex art. 10, comma 2, del D.P.R. 633/1972, la verifica del pro rata deve essere operata:

- in capo al soggetto singolo (consorziato) per ciascuno degli anni antecedenti al primo anno di efficacia del Gruppo compresi nel triennio di riferimento;
- in capo al Gruppo per ciascuno degli anni di validità dell'opzione compresi nel triennio di riferimento.

15. IMPOSTA DI REGISTRO AGEVOLATA PER IL TRASFERIMENTO DI TERRENI AGRICOLI DESTINATI ALL'IMBOSCHIMENTO

(D.L. 104/2020, art 51, comma 1-ter e 1-septies)

Al fine di contenere l'inquinamento e il dissesto idrogeologico, fino al 31/12/2020, viene prevista un'aliquota agevolata per l'imposta di registro applicabile ai trasferimenti di terreni agricoli destinati all'imboschimento.

Più precisamente l'aliquota del 15% applicabile agli atti traslativi a titolo oneroso dei terreni agricoli viene ridotta all'1% (senza applicazione del limite minimo di € 1.000). Al fine di applicare l'aliquota agevolata, è necessario che l'acquirente renda in atto la dichiarazione di destinazione del terreno all'imboschimento, manifestando altresì l'impegno a mantenere tale destinazione d'uso per un periodo non inferiore a 30 anni e a procedere alla piantumazione

entro 12 mesi dall'acquisto, con una densità non inferiore a 250 alberi per ettaro.

In caso di mancato rispetto delle predette condizioni, sono dovute le imposte nella misura ordinaria, nonché una sovrattassa pari al 30% delle stesse imposte.

In caso di successivo trasferimento a titolo gratuito della proprietà dei terreni agevolati, il vincolo di

destinazione d'uso istituito con l'atto di acquisto agevolato decade dopo 30 anni dalla data dell'atto traslativo a titolo oneroso cui è stata applicata l'imposta di registro dell'1%.

Adacta rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento in ordine al contenuto della presente circolare.



CONTATTI

Adacta Studio Associato

Vicenza - Strada Marosticana, 6/8 - 36100 Vicenza | T. +39 0444.228000

Milano - Via Visconti di Modrone, 21 - 20122 Milano | T. +39 02.1220022

info@adacta.it | www.adacta.it  